

Art. 32

Modalità dell'offerta

1. Il calendario di apertura delle garderies deve tenere conto delle necessità del territorio. I periodi di chiusura annuali, le chiusure periodiche anticipate per consentire le riunioni di équipe, la programmazione o altre attività necessarie per il buon funzionamento del servizio sono stabilite dall'ente titolare, sentito il coordinatore del servizio.
2. L'orario di apertura della garderie deve essere compreso, tra le ore 7.30 e le ore 18.30, secondo quanto stabilito dall'ente titolare del servizio. Gli enti devono dichiarare i giorni e l'orario di apertura del servizio.
3. La frequenza degli utenti non può superare le 5 ore consecutive.